



AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Roma  
Piazzale Clodio (Via Golametto 12)  
00195 ROMA  
Fax 0639736135

AL COMANDO CARABINIERI  
TUTELA PER L'AMBIENTE  
Largo Lorenzo Mossa, 8/a  
ROMA  
[tacdo@carabinieri.it](mailto:tacdo@carabinieri.it)

ALL'UO COMPLESSA S.PRE.S.A.L.  
ASL ROMA A  
SERVIZIO PREVENZIONE SICUREZZA  
AMBIENTI DI LAVORO  
ROMA  
Fax 0684483863

ALL'UO COMPLESSA SERVIZIO IGIENE  
SANITÀ PUBBLICA  
ROMA  
Fax 0677305281

ALL'UO SEMPLICE S.PRE.S.A.L.  
1° DISTRETTO  
ROMA  
Fax 0677305227

ALL'UO SEMPLICE AMBIENTE IGIENE  
E SANITÀ PUBBLICA  
ROMA  
Fax 0677303752

AL COMANDO PROVINCIALE DEI  
VIGILI DEL FUOCO DI ROMA  
Via Genova 3/A  
00184 ROMA  
[com.roma@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.roma@cert.vigilfuoco.it)

AL SIG. PROCURATORE REGIONALE  
presso la Procura Regionale del Lazio  
della Corte dei Conti  
Via A. Baiamonti, 25  
00195 ROMA  
Fax 0638762736

e, p.c. AI DIRETTORE DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE  
DELLO STATO DI ROMA  
Datore di Lavoro  
Dott. Giovanni Cioffi  
Via N. Parboni, 6  
ROMA

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL  
PERSONALE E DEI SERVIZI  
cons. Luigi Ferrara  
SEDE

**OGGETTO:** Stabile sito in P.zza Mastai, attuale sede dell'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli. Richiesta di sopralluogo urgente da parte degli Organi di Vigilanza.

Si premette che, nell'ambito di un piano di razionalizzazione logistica riguardante l'Ufficio della Ragioneria Territoriale dello Stato con attuale sede in Roma, Via Parboni 6, è stato disposto che il relativo personale venga trasferito in due differenti sedi e precisamente nello stabile dell'ex Ispettorato dei Monopoli sito in Via Pigafetta e in quello di Piazza Mastai, sede dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Tale operazione prevede, in particolare, che circa cinquanta dipendenti vengano sistemati al primo piano di quest'ultimo stabile per il quale non sussistono, ad avviso della scrivente, le condizioni di salubrità previste dalla normativa vigente. Lo stesso infatti, come risulta dalla documentazione agevolmente reperibile dallo stesso sito della citata Amministrazione, (cfr. Determina a contrarre n. 5474/RI del 28/0217 - allegato 1) sarà interessato da lavori di fornitura e posa in opera di setti e porte tagliafuoco e smaltimento delle attuali contenenti amianto. Risultano inoltre inseriti nel Programma delle acquisizioni di lavori per il triennio 2017/2019, con imputazione dei relativi costi nel 2017, lavori di bonifica e rifacimento della pavimentazione in vinilamianto al primo piano (allegato 2). Il sospetto della presenza di tale sostanza era già stata, peraltro, rilevata nel corso del sopralluogo effettuato presso detta porzione di stabile in data 19 maggio u.s. da componenti di questa Organizzazione Sindacale la quale, conseguentemente, con propria nota nel 25 maggio (allegato 3) aveva già provveduto a chiedere al Datore di Lavoro, nella persona dott. Mario Cioffi, nonché al Capo Dipartimento Affari Generali del citato Dicastero dott. Luigi Ferrara, idonea documentazione atta a fugare il rischio della presenza di amianto in tali ambienti. D'altra parte, con precedente nota del marzo u.s. (allegato 4), questa O.S. aveva anche chiesto, tra l'altro, che venisse comprovata, documentalmente, l'assenza di amianto "cd. occulto" e cioè quei materiali altamente tossici e cancerogeni che venivano diffusamente utilizzati nelle componenti strutturali degli edifici pubblici e nei sistemi tecnici assistenziali di questi ultimi, quali gli impianti di riscaldamento/climatizzazione, impianto elettrico, idrico ecc. costruiti fino a tutti gli anni '80 e banditi, finalmente, solo con l'entrata in vigore della legge n. 257/1992.

Personale incaricato dall'Amministrazione in data 29/03/2017 ha effettuato un sopralluogo presso i locali de quo all'esito del quale l'Ufficio della Ragioneria ha richiesto, all'Agenzia delle

Dogane e dei Monopoli, la sostituzione delle porzioni di linoleum che presentavano scollamenti o avvallamenti, al fine di eliminare le problematiche legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro (cfr. nota prot. 56514/2017 del 27/04/2017 - allegato 5). Ciò veniva accordato, evidentemente disconoscendo o sottovalutando la nocività di tale sostanza e proseguendo, come nulla fosse, il piano di riallocazione del personale.

I lavoratori, pertanto, dovranno prendere servizio presso la nuova sede di piazza Mastai entro il 31 luglio p.v.

In data 15 giugno u.s. la scrivente ha preso visione di una Relazione di indagine ambientale per la valutazione del rischio amianto, elaborata dal Gruppo Maurizi in data 30/09/2015 e recante anche gli esiti di un monitoraggio eseguito in data 21/02/2017 negli ambienti lavorativi di cui sopra, i cui risultati analitici, effettuati con metodica MOCF, evidenziano presenza di fibre aerodisperse con soglie da 0,3 a 1.3 fibre/litro nei corridoi del 1 piano su cui si affacciano alcune delle stanze assegnate alla Ragioneria Territoriale dello Stato. A tal proposito si sottolinea, preliminarmente, che in tale documento non si rinviene alcuna informazione in merito alla caratterizzazione della tipologia di amianto eventualmente presente in sede, né la sua classificazione e localizzazione. Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto da parte degli individui, infatti, a norma del D.M 6/9/94 sono utilizzabili due tipi di criteri: l'esame delle condizioni dell'installazione, al fine di stimare il pericolo del rilascio delle fibre e la misurazione della concentrazione delle fibre aerodisperse.

Tenendo conto dei limiti del campionamento per la verifica strumentale suddetta, riconducibile al fatto che tale metodica caratterizza la situazione solo in un dato momento e in determinate condizioni, la citata norma consiglia sempre anche l'esame visivo delle condizioni del materiale contenente amianto. Prevede altresì che vengano attentamente valutati: il tipo e le condizioni del materiale, i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento dello stesso, i fattori che influenzano la diffusione delle fibre ecc.. Tutte queste notizie ed informazioni debbono essere contenute in schede di censimento che recano, in dettaglio, e per ciascun ambiente: l'elenco dei materiali sospetti, la possibilità di accesso al pubblico in tali locali, l'eventuale presenza di pannelli in cemento-amianto ecc.. Tale documentazione andrà trasmessa alla ASL competente e trasfusa nel D.V.R., laddove, oltre alla valutazione del rischio di dispersione delle suddette fibre, andranno anche indicate le misure di prevenzione e di protezione attuate dal datore di lavoro. In particolare, quest'ultimo deve indicare se i materiali sono integri e non suscettibili di danneggiamento, se sono integri ma possono essere danneggiati o se sono danneggiati. Da ognuna di queste condizioni discendono misure diverse che vanno dalla bonifica dell'amianto alla redazione di un piano di controllo del suo stato al fine di monitorare puntualmente i potenziali fattori di deterioramento e di danneggiamento per prevenire il rilascio delle fibre nell'ambiente lavorativo. La Asl competente, al termine di tale complessa procedura rilascia la relativa certificazione (certificazione di restituibilità di ambienti bonificati) che attestano la salubrità dell'ambiente di lavoro.

Di tutto questo non vi è traccia nella documentazione fornita dall'Amministrazione.

Il pavimento in vinilamianto, se correttamente mantenuto, cosa che così non è visti gli interventi predisposti per evitare dislivelli ecc. come sopra riportato, non figura tra i manufatti

contenenti amianto più pericolosi, essendo di matrice compatta. Esso lo diventa tuttavia perché nella sua posatura vengono utilizzate colle contenenti amianto che sono ancora più nocive del pavimento stesso. E lo diventano ancor di più se vengono abrasi o subiscono scollamenti che provocano la dispersione delle fibre di amianto. Ciò che maggiormente preoccupa, infatti, è che in conseguenza del trasloco, lo stato del pavimento potrebbe ulteriormente deteriorarsi. Da queste considerazioni, pertanto, non può che desumersi che le suddette indagini ambientali, benché da ritenersi non esaustive per le ragioni di cui sopra, non possono comunque essere considerate minimamente attendibili ai fini di un'effettiva valutazione del rischio amianto per tali ambienti lavorativi in cui consentire la permanenza dei lavoratori e del pubblico che quotidianamente vi si reca.

Inoltre, dalla scarsa documentazione esaminata, risulta che il campionamento dell'aria sia stato effettuato solo nei corridoi e non anche nelle stanze laddove quel tipo di pavimento è ugualmente presente. Forse è proprio negli ambienti in cui i lavoratori svolgono la loro attività che il vinilamianto è maggiormente soggetto a deteriorarsi, stante la presenza ad es. di sedie o suppellettili varie che possono scalfire il rivestimento in parola. Ciò peraltro accade in ambienti in cui si prevede vengano installate da tre a quattro postazioni lavorative e che vedranno la presenza anche del pubblico, stante la mancata programmazione ed allestimento di uno spazio dedicato alle operazioni di Front Office.

Invero, in data 15 giugno 2017, l'Amministrazione ha prodotto n. 2 Rapporti di Prova Campioni Di Massa emessi dalla D.ssa Patrizia Verduchi di Roma concernenti i pavimenti installati in alcune stanze del 1 piano dai quali non risulta la presenza di materiale di amianto. Tali campionamenti tuttavia nulla dicono riguardo alla eventuale presenza di colle, anch'esse a rischio di contenere amianto, né del sottofondo che potrebbe, ugualmente essere costituito da materiali pericolosi. E' invece risultata la presenza di materiale di amianto nel coibente interno della porta tagliafuoco anche installata al primo piano. L'Amministrazione non ha prodotto altra documentazione relativa all'eventuale presenza di amianto occulto, come sopra indicato. Permangono pertanto perplessità e dubbi sull'effettiva o meno presenza di manufatti in amianto in detta sede che non possono essere sottaciuti, vista l'incongruenza costituita dal richiamo alla presenza del vinilamianto nei citati documenti ufficiali dell'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli, nella Relazione di Indagine Ambientale del Gruppo Maurizi suindicata e i due documenti appena menzionati.

La letteratura scientifica ha ampiamente dimostrato l'estrema pericolosità dell'amianto e che qualsiasi esposizione al cd. "killer silenzioso", oltre ad indurre la trasformazione neoplastica delle cellule umane attraverso diversi meccanismi fisiologici (anche con azione sinergica con altri cancerogeni), innesca, accelera e aggrava il processo cancerogeno malauguratamente già in atto.

Ciò ha indotto la Commissione Europea a concludere che non sussiste alcuna prova teorica dell'esistenza di una soglia di esposizione al di sotto della quale si può escludere l'insorgenza del cancro e che non è stato individuato alcun livello sicuro di esposizione all'amianto. Questo parere è stato confermato nel corso degli anni da tutti i pertinenti organismi consultivi scientifici. Di tale acquisizioni di carattere scientifico e al fine di tutelare al salute dei lavoratori e dei cittadini, in ossequio al dettato costituzionale, la giurisprudenza ha costantemente imposto alla parte datoriale di adottare tutte le cautele e tutte le misure di prevenzione ambientali e personali adeguate. Infatti la suprema Corte (Cassazione Penale, sez. 4, 3 febbraio 2017, sentenza n. 5273) assume che *"per la*

*configurabilità del reato risulta sufficiente che si metta in pericolo la salute o l'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone. E tale circostanza è soddisfatta nella generalizzata aerodispersione delle fibre di amianto, indipendentemente dal verificarsi di un infortunio individuale sul lavoro, nel qual caso verrà apprestata una ulteriore tutela prevista dalla norma. Inoltre, alla luce del principio costantemente formulato dalla Corte per il quale, in tema di tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, il Datore di Lavoro risponde del delitto di omicidio colposo nel caso di morte del lavoratore quando, pur avendo rispettato le norme preventive vigenti, non abbia adottato le ulteriori misure preventive necessarie per ridurre il rischio concreto prevedibile di contrazione della malattia, assolvendo così all'obbligo di garantire la salubrità dell'ambiente. Non è dubitabile che l'obbligo di prevenzione del D.L. non si fermi a rispettare le norme tecniche, dovendo agire in ogni caso con la diligenza, la prudenza e l'accortezza necessaria ad evitare che dalla propria attività derivi un nocumento a terzi ed in primis ai lavoratori... L'obbligo di perseguire l'assenza di emissioni di polvere di amianto previsto dall'art. 27, co.1 lett. d), investe tutte le attività in cui vi è rischio di esposizione, secondo la previsione dell'art. 22".* Dello stesso tenore è la sentenza n. 38991/2010 della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, la quale afferma che non può essere tenuto conto di nessun valore limite, come soglia da cui far partire l'attività di prevenzione, pena la mancata presa in considerazione delle diverse condizioni di sensibilità dei soggetti nei confronti della sostanza cancerogena.

Infatti, come spiega la Corte di Cassazione, il limite di soglia costituisce un maggior allarme, che impone ulteriori strumenti e misure di tutela e salvaguardia (perché in caso contrario le norme sarebbero tutte incostituzionali perché non può essere previsto un limite per i cancerogeni, comunque dannosi per la salute umana - Cassazione, IV Sezione Penale, n. 38991/2010).

Tanto è vero che è fatto divieto di qualsiasi forma di esposizione e ciò anche prima che entrasse in vigore la L. 257/92 (Cassazione, IV Sezione Penale, sentenza n. 49215/2012).

Nell'ultima monografia IARC, si precisa che: *"At present, it is not possible to assess whether there is a level of exposure in humans below which an increased risk of cancer would not occur"*, che si traduce con l'impossibilità, al momento di poter determinare l'eventuale presenza di un livello di esposizione umana a polveri e fibre di amianto al disotto del quale non sussiste un aumento del rischio di contrarre il cancro.

Ciò è stato poi confermato dalle premesse, sia della direttiva 477/83/CEE (quarto considerando) e dell'ultima direttiva 2009/148/CE (undicesimo considerando). Lo stesso Prof. Irving Selikoff, nella pubblicazione in "Asbestos and disease" del 1978 che, in ordine all'esposizione a basse dosi ha precisato: *"the trigger dose may be small, in some cases extraordinarily so"* (Selikoff, Asbestos and Disease, Accademy Press 1978, Relationships – second criterion, p. 162) per affermare che una dose piccola, "straordinariamente piccola", di fibre di amianto può costituire la scintilla che poi porta al mesotelioma (trigger dose).

Tutto ciò premesso la scrivente Organizzazione Sindacale, anche alla luce:

- dell'evidente inadeguatezza dello spazio da destinare al personale degli Uffici trattandosi di stanze sottodimensionate;
- dell'assenza di locali aerati dedicati alla installazione delle stampanti che esporrà i lavoratori al rischio di inalazione di polveri di toner;

- del sovraffollamento che si determinerà nelle giornate di apertura al pubblico in assenza di un ambiente dedicato alle operazioni di Front Office;
- dell'assenza di spazi adeguati da destinare ad archivi correnti e di deposito che costringerà lavoratori a convivere con enormi quantità di materiale cartaceo in locali in cui è presente sospetto vinilamianto e moquette;
- della mancata esibizione di documentazione concernente la porzione di stabile ad eccezione di quella sopra citata

e nella convinzione che le condizioni dell'ambiente di lavoro di cui trattasi siano difformi dalle prescrizioni previste dalle norme vigenti in merito alla salubrità dei suddetti luoghi di lavoro e alle norme antincendio, chiede il sopralluogo immediato dei citati Organi di Vigilanza, per quanto di loro competenza, diffidando l'Amministrazione a non consentire l'ingresso dei lavoratori se non all'esito delle verifiche da parte dei suddetti Organi di Vigilanza che, soli, potranno accertare e dichiarare l'idoneità dei locali del quo.

La presente viene anche trasmessa alla Procura della Repubblica in ordine alle eventuali fattispecie penali integrate dal mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché ad altre valutazioni che i fatti sopra descritti consentono di effettuare. A tale ultimo Organo la scrivente Organizzazione Sindacale chiede che, qualora venga accertata la ipotizzata condizione di rischio, si provveda, nell'ambito dei poteri ispettivi da conferire a propri U.P.G., a sospendere totalmente l'attività e l'accesso a detta porzione di stabile, fino alla completa eliminazione del paventato rischio amianto. Dichiara fin d'ora di costituirsi parte civile in caso di eventuale procedimento giudiziario.

Alla Corte dei Conti la scrivente chiede di voler valutare l'eventuale danno all'Erario scaturente dal disservizio che tale comportamento dell'Amministrazione potrebbe provocare a seguito della propria decisione di effettuare detto trasferimento senza minimamente considerare le ripercussioni sull'utenza, peraltro vulnerabile (percettori di pensioni di guerra ecc.), che si vedrà costretta a recarsi in un Ufficio insalubre e inadeguato. Si evidenzia inoltre a codesta Magistratura contabile, sempre ai fini della complessiva valutazione dell'eventuale danno all'Erario, la possibilità che i lavoratori interessati si avvalgano dell'astensione dalla prestazione lavorativa, considerata legittima da costante giurisprudenza nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell'art. 2087 cc., tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro (Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 gennaio 2016, n. 836) al quale resta comunque garantito il diritto di retribuzione (Cassazione n. 6631 del 2015: "... Di recente è stato altresì statuito che in caso di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., non solo è legittimo, a fronte dell'inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, ma costui conserva, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore").

Roma, 19/06/2017

per USB MEF  
Rosa Maria Gabriella Fragiotta  


per USB MEF  
Andrea Chiodo  
